

Allegato "A"

Rep. 9284/4730

STATUTO

PARTE PRIMA

Costituzione, scopi, patrimonio e soci.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione privata denominata "Associazione Italiana Avvocati", con sede in Palermo alla Via Francesco Ferrara n. 28 e ha durata illimitata; essa può istituire sedi secondarie in altri luoghi che siano sedi di uffici giudiziari.

2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

3. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo approva la costituzione delle sedi secondarie, a condizione che esse adottino un regolamento compatibile con il presente Statuto.

ART. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'.

1. L' Associazione si propone di:

a) tutelare i diritti e gli interessi morali e materiali dell'avvocatura, garantire agli avvocati una idonea formazione professionale, agevolare l'accesso all'esercizio della professione forense promuovendo l'avviamento professionale;

b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata, intraprendendo ogni

iniziativa utile alla rimozione degli ostacoli che ne possano impedire o limitare l'esercizio;

c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali, coltivando altresì la coscienza associativa e la solidarietà professionale degli avvocati;

f) affermare tra gli avvocati, oltre ai criteri di competenza e formazione professionale, il valore preliminare ed inderogabile della correttezza deontologica e morale, elemento fondamentale per il buon esercizio della professione legale .

2. Per raggiungere tali scopi, l'"Associazione Italiani Avvocati" organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza dell'avvocatura nelle

istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari.

ART. 3 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci, dai contributi devoluti da terzi per l'attuazione degli scopi sociali e dai beni acquisiti, nonché da elargizioni a qualunque titolo devolute da terzi sia pubblici che privati.

ART. 4 - SOCI E QUOTE

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente o di tre consiglieri, può deliberare la iscrizione quale socio d'onore di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione. Allo stesso modo il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare la iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino all'Associazione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo; i soci d'onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione.

2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che risultino iscritti all'Albo Professionale, che non abbiano riportato condanne penali o

disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla censura. Il numero dei soci è illimitato.

3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio delibera entro 15 giorni. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare entro 15 giorni dalla comunicazione richiesta di riesame della domanda producendo eventuale ulteriore documentazione al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, che decide con delibera non più impugnabile.

4. L'iscrizione comporta il pagamento annuale di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo. All'inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale ordinaria.

5. La qualità di socio si acquisisce con il pagamento annuale della quota come sopra deliberata e si perde per morosità di due annualità, per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo, oppure per dimissioni o cancellazione dall'Albo.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale. La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Associazione comporta la decadenza da socio. Tale decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa audizione del socio interessato.

La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri.

PARTE SECONDA

Organi e funzioni

ART. 5 - ORGANI

Sono organi dell'"Associazione Italiana Avvocati":

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Assemblea dei Soci.

ART. 6 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa. Presiede l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo sino all'elezione del nuovo Presidente, nonché l'Assemblea dei soci dalla quale viene eletto a scrutinio segreto o come indicato dall'Assemblea medesima. Le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da tre Vice presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione dell'Associazione e più

specificamente i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza impedimento o decadenza, il Vice Presidente più anziano lo sostituisce fino a nuova elezione.

3. Il Presidente promuove attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente è tenuto a garantire l'unità dell'Associazione, la sua regolare attività e la corretta osservanza dello Statuto.

5. Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto con la posizione assunta dallo stesso Consiglio Direttivo, può comportare - su proposta del Collegio dei Probiviri - la perdita della qualità di soci dell'Associazione per gli iscritti alla medesima ai sensi dell'art. 4 c. 5° del presente Statuto, nonché l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione stessa.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n. 15 (quindici) membri titolari, tra cui il Presidente che lo presiede, i tre Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di

due anni. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre quinti (3/5) dei componenti il Consiglio stesso, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il Consiglio è l'organo che amministra e dirige l'Associazione, e dunque assolve ai seguenti compiti:

a) persegue gli scopi dell'Associazione e ne amministra il patrimonio sociale;

b) sollecita, coordina ed indirizza le attività; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;

c) delibera le iniziative e le attività per attuare le scelte congressuali ed attua le deliberazioni assembleari;

d) stabilisce all'inizio di ciascun mandato l'ammontare delle quote che ciascun iscritto deve versare;

e) elegge i due vice presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che devono coadiuvare il presidente;

f) vigila sulla redazione del bilancio annuale, che deve essere puntualmente redatto dal Tesoriere;

g) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e

culturali, in Italia e a livello internazionale.

ART. 8 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, o di Garanzia, è composto di 7 (sette) membri effettivi, eletti dall'Assemblea per un biennio. La carica è rinnovabile una sola volta.

2. I componenti del Collegio di Garanzia eleggono a maggioranza assoluta il Presidente.

3. Il Collegio è convocato dal Presidente quando occorra deliberare in merito a questioni poste dagli organi dell'Associazione o da qualsiasi socio con ricorso motivato.

4. Il Collegio, nell'esercitare le funzioni di controllo e di garanzia morale e disciplinare sul rispetto dello Statuto, in particolare:

a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete; dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell'Associazione;

b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 4 c. 5° del presente Statuto, nonché in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo stesso;

c) Propone, previa richiesta al Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica del

Presidente per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;

d) Propone all'Assemblea dei soci, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;

e) Nei casi previsti dalle lettere c) e d) assegna un termine per la convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo, può convocare direttamente le Assemblee nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti;

f) Adotta anche d'ufficio i provvedimenti di decadenza e di espulsione di cui all'art. 4, comma 6 dello Statuto;

5. Il Collegio dei Probiviri delibera le seguenti sanzioni:

a) Avvertimento: che consiste nel richiamo dell'associato sulla mancanza commessa e nell'invito a non ricadervi;

b) Censura: che consiste in una formale dichiarazione di riprovazione della violazione commessa;

c) Esclusione dall'Associazione: nel caso di morosità, indegnità, o di grave infrazione alle norme statutarie o deontologiche.

Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, non impugnabili, adottate a maggioranza assoluta e pronunciate, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, previa audizione degli interessati: le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri saranno comunicate all'interessato dal Presidente dell'Associazione.

ART. 9 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza: in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due votati che hanno ottenuto più voti.

2. Il Segretario provvede alla convocazione ed alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'Associazione ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo. E' responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione.

ART. 10 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza: in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due votati che hanno ottenuto più voti. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri. Redige i bilanci preventivi e consuntivi e provvede agli adempimenti fiscali. Per qualunque decisione afferente il patrimonio dell'Associazione, il Tesoriere ha l'obbligo di assumere il preventivo parere del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice

Presidente più anziano, che la convoca in via ordinaria almeno una volta all'anno ovvero, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Consiglio Direttivo o di 1/4 (un quarto) dei soci previa formulazione dell'ordine del giorno.

b. L'Assemblea coordina le attività degli iscritti nelle istituzioni e negli organismi forensi, partecipa alla individuazione degli indirizzi politico - programmatici dell'Associazione e ne sostiene gli sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e di raccordo con il Consiglio Direttivo;

c. L'Assemblea elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

d. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, i bilanci preventivo e consuntivo e delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione nonché sulle modifiche dello Statuto;

e. L'assemblea si considera regolarmente convocata anche con semplice invio agli associati di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da pervenire almeno sette giorni prima.

f. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza, ad eccezione della delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione, di cui al successivo art.15.

g. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea anche a mezzo di delega, deleghe che non possono essere conferite in numero

superiore a tre.

PARTE TERZA

Elezioni degli organi

ART. 12 -ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci o come indicato dall'Assemblea medesima. Possono candidarsi tutti i soci effettivi dell'Associazione. E' dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

2. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano fino alla successiva Assemblea di nomina del Presidente.

ART. 13 - ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NEL COLLEGIO DEI

PROBIVIRI

1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea, e ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di quindici preferenze per il Consiglio Direttivo e fino ad un massimo di sette preferenze per il Collegio dei Probiviri: risulteranno eletti quei candidati che riceveranno il maggior numero di voti e, in caso di parità, si procederà al ballottaggio.

PARTE QUARTA

Rotazione degli incarichi

ART. 14 - ROTAZIONE

1. Le cariche degli organi dell'Associazione possono essere mantenute non oltre il secondo mandato consecutivo, ma possono essere nuovamente attribuite dopo un intervallo di un biennio.

PARTE QUINTA

Norme transitorie e finali

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

1. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno due terzi degli intervenuti. In tal caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Lo Statuto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dall'approvazione.

2. Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/4 degli iscritti. Le proposte di modifica saranno votate dall'Assemblea dei soci e per la relativa approvazione occorrerà la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea. Possono essere approvate solo le modifiche preventivamente inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

F.to: Silvano Bartolomei, Marco Castagnetta, Filippo Amato, Maurizio Giaconia, Pietro Alosi, Giuseppe Di Stefano, Nicola

Fontana, Giuseppe Cusumano, Fabio Calderone, Vincenzo Zummo,
Francesco Greco, Parisi Vincenza, Renato Catuogno, Carmelo Levito,
Salvatore Magazzu', Francesco Giarrusso, Giovanni Di Salvo,
Giuseppe Milazzo, Franca Castellino, Maria Ninfa Badalamenti,
Accursio Gallo, Maria Adelaide La Seta notaio.